



Arma dei Carabinieri



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

L'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

L'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Comandante Generale, Gen. C.A. Teo Luzi (di seguito denominata "ARMA") e l'UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI, nella persona del Presidente, Dott. Marco Bussone (di seguito denominata "UNCEM"), di seguito congiuntamente indicate come le "PARTI",

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, così come definiti dall'articolo 155 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'Ordinamento Militare*", quale Forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente gli articoli 2 e 7, recanti le attribuzioni dell'ARMA nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il decreto 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

CONSIDERATO che l'UNCCEM:

- è l'organizzazione nazionale unitaria, presente in ogni realtà regionale con proprie delegazioni, che raggruppa e rappresenta i comuni interamente e parzialmente montani, le comunità montane e le Unioni di comuni montani, oltre ad associare varie amministrazioni ed enti (*province, consorzi, camere di commercio*) operanti in montagna, per un bacino territoriale pari al 54% di quello nazionale e nel quale risiedono oltre 10 milioni di abitanti;
- promuove un percorso virtuoso di inclusione, condivisione di idee, supporto e formazione delle classi dirigenti e delle componenti del sistema economico e sociale dei territori montani, per favorirne lo sviluppo, con particolare riguardo alla *green economy*, alla prevenzione del dissesto e alla cura dei territori;
- sviluppa progettualità afferenti all'efficienza energetica e allo sviluppo sostenibile nel territorio montano, attraverso i settori idroelettrico, eolico, fotovoltaico e delle biomasse;

CONSIDERATO che per la maggior parte dei Comuni nelle aree montane del Paese le Stazioni Carabinieri rappresentano l'unico presidio di polizia presente;

CONSIDERATO che lo sviluppo della "*cultura della legalità e della sicurezza*" trova un fondamentale momento di valorizzazione e rafforzamento nella cooperazione tra istituzioni;

CONSIDERATO che la reciproca volontà di strutturare una collaborazione è volta a promuovere fondamentali sinergie in ambito formativo e informativo;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo disciplina l'attività di collaborazione tra l'Arma e l'UNCCEM, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.
2. Le aree prevalenti, ma non esclusive, di collaborazione sono le seguenti:
 - promozione di iniziative di sensibilizzazione, formazione e comunicazione per la conoscenza delle tematiche legate ai valori costituzionali, al rispetto della legalità e alla conoscenza del patrimonio culturale, naturale e della biodiversità dei territori montani;
 - rafforzamento del dialogo istituzionale tra i Comuni, le Comunità e gli Enti montani e l'Arma, anche attraverso l'interazione di contenuti tra i rispettivi canali social e web;

- realizzazione di progetti di vicinanza e supporto alle comunità, specie quelle minori, favorendo presso i presidi dell'Arma il dialogo con i cittadini e l'informazione sui convergenti interessi istituzionali.

Art. 2

Modalità esecutive

1. In relazione alle forme di collaborazione descritte:
 - l'ARMA interesserà, per le attività formative e informative, i Reparti delle Organizzazioni Territoriale nonché di quella speciale e forestale, con particolare riferimento ai Comandi Carabinieri per la Tutela Forestale, per la Tutela Ambientale e la Transizione Ecologica e per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi;
 - l'UNCCEM garantirà la partecipazione dei propri associati, mettendo a disposizione la propria rete di comunicazione per informare i Sindaci e le Comunità Montane e promuovendo iniziative sulla legalità in collaborazione con l'Arma.
2. Le Parti individuano quali referenti del presente Protocollo d'intesa:
 - per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;
 - per l'UNCCEM, il Presidente e legale rappresentante.
3. Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri aggiuntivi per l'Arma.
4. Specifiche ulteriori iniziative saranno essere oggetto di accordi operativi discendenti.

Art. 3

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”.

2. Le PARTI riconoscono di agire ciascuna in qualità di titolare autonomo del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ad esse applicabile in relazione alle attività di trattamento dei dati personali connesse all'esecuzione del presente Protocollo.
3. Le PARTI si impegnano a rispettare la riservatezza su dati, informazioni e risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 4

Attività di comunicazione e uso dei marchi

1. Le PARTI:
 - si impegnano a procedere ad effettuare comunicazioni riguardanti l'esistenza, il contenuto e l'esecuzione del presente Protocollo esclusivamente previo consenso dell'altra PARTE;
 - si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato;
 - si impegnano a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra PARTE o ad associare il logo o il marchio dell'altra PARTE ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente Protocollo;
 - si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa PARTE;
 - si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra PARTE nell'adozione di misure ritenute opportune ai fini sopra descritti.
2. Le attività di comunicazione potranno essere realizzate attraverso qualsiasi mezzo (*a titolo esemplificativo e non esaustivo a mezzo stampa, e-mail, social network, intranet aziendali, ecc.*) e potranno altresì prevedere l'inserimento del nome, della denominazione sociale, del logo e/o comunque dei Segni Distintivi di ciascuna delle PARTI, esclusivamente con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo, fermo restando che tale attività non potrà consentire in alcun modo di vantare qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale nei confronti di tali Segni Distintivi.
3. Il preventivo consenso non è necessario per le attività di comunicazione, diffusione o promozione di notizie relative al presente Protocollo d'intesa:
 - all'interno delle rispettive organizzazioni delle PARTI;
 - a Istituzioni, Autorità, Forze Armate, Forze di Polizia.

Art. 5

Diritti di proprietà industriale e intellettuale

1. Ogni dato o informazione scambiato tra le PARTI ai fini dell'esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della PARTE che lo ha fornito o divulgato all'altra.
2. Le PARTI si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.

Art. 6

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo d'intesa, siglato con firma digitale, è regolato dalla legge italiana e ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni.
2. Le PARTI potranno concordare, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza, il rinnovo per ulteriori periodi di pari durata.
3. Ciascuna PARTE potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. Se non diversamente concordato in buona fede tra le PARTI, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle PARTI nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le PARTI definiranno in buona fede.
4. Le PARTI si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Protocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, le PARTI convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Teo Luzi)

LUZITEO
ARMA DEI
CARABINIERI
07.06.2022
18:08:24
GMT+01:00



IL PRESIDENTE DELL'UNIONE NAZIONALE
COMUNI COMUNITÀ ENTI MONTANI

(Dott. Marco Bussone)

Firmato digitalmente da:
MARCO BUSSONE
Firmato il 02/08/2022 23:06

Seriale Certificato: 887338869061026791

Valido dal 02/08/2022 al 02/08/2025

Intesi Group EU Qualified Electronic Signature CA G2





Arma dei Carabinieri

